



**APPLICAZIONE LEGGE N.1/2002 E S.M.I.  
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  
AREA PERSONALE DEL COMPARTO.**

L'anno 2017, il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 14.30, presso la sede aziendale sita in Pavia, in Viale Repubblica n.34, si sono riunite la Delegazione Trattante di parte pubblica nella composizione che segue:

- Dott. Francesco REITANO	Direttore Sanitario
- Dott. Paolo PUORRO	Direttore Amministrativo
- Dott. Armando Marco GOZZINI	Direttore Sociosanitario
- Dott.ssa Giovanna BEATRICE	Coordinatore
- Dott.ssa Giancarla PATRINI	Componente
- Dott.ssa Isabella RAPETTI	Componente
- Dott. Pietro TRONCONI	Componente
- Dott.ssa Maria Carolina BONA	Componente
- Dott.ssa Luigina ZAMBIANCHI	Componente
- Dott.ssa Milena ARAMINI	Componente
- Dott.ssa Cristina DOMIMAGNI	Componente
- Dott.ssa Anna Maria BORRI	Componente
- Dott.ssa Laura DA PRADA	Componente
- Dott.ssa Giovanna CREA	Componente

e la Delegazione Trattante di parte sindacale, come da foglio-presenze allegato.

La Delegazione Trattante approva all'unanimità il Regolamento che, allegato al presente CIA, ne forma parte integrante e sostanziale.

Prende atto e conferma la replica del Direttore del SITRA a pregresse osservazioni sindacali relative al Regolamento in argomento, pure allegate al presente CIA quale parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni aggiuntive vengono garantite al personale avente diritto che, pur se titolare di legge n. 104/1992 e s.m.i., garantirà presenza al lavoro nei dieci giorni che precedono o seguono la fruizione dei permessi retribuiti.

L'istituto in argomento verrà applicato dal 15 giugno c.a.

Il primo monitoraggio è fissato al 30 settembre 2017, con riserva di informazione alle OO.SS. del Comparto.

Letto, confermato e sottoscritto

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica

- il Direttore Sanitario, Dott. Francesco REITANO
- il Direttore Amministrativo, Dott. Paolo PUORRO
- il Direttore Sociosanitario, Dott. Armando Marco GOZZINI
- il Coordinatore, Dott.ssa Giovanna BEATRICE

  
\_\_\_\_\_  

(assente giustificato)



**REPLICA ALLE OSSERVAZIONI SINDACALI SU PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LE  
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE (Legge 08 gennaio 2002 n. 1 e s.i.m.)**

**Replica alla nota mail della Segreteria provinciale UIL FPL Pavia del giorno 23.05.2017**

Osservazioni/richieste sindacali:

1. Togliere i "limiti di associazione di attività in libera professione art. 3, lettera K, quindi conteggiando esclusivamente le prestazioni aggiuntive Sirchia mantenendo di norma i due turni"
2. delucidazioni in merito all'art. 4 su cosa si intende per "al difuori dell'orario di lavoro"

Replica ASST:

1. il limite mensile di due turni aggiuntivi, di norma, per dipendente, includente anche altre forme di libera professione (es. 118), è stato introdotto sulla scorta degli schemi di matrici di turno in uso, al fine di ottemperare alle norme sull'orario di lavoro. Il termine "di norma" consente al coordinatore di valutare la possibilità di incrementare le turnazioni aggiuntive mensili, in corrispondenza di ulteriori esigenze organizzative, fatto salvo il rispetto delle norme in tema di orario di lavoro, come specificato all'art. 3, punto I, del regolamento medesimo. Il limite ha, inoltre, un significato di garanzia, ove possibile, di un criterio di attribuzione a rotazione delle turnazioni aggiuntive tra tutto il personale in possesso dei requisiti previsti.
2. Il termine "al di fuori dell'orario di lavoro" può essere sostituito con "al di fuori dell'impegno di servizio" intendendo assolto il debito orario di 36 ore contrattualmente previsto calcolato sulla base della programmazione dei turni.

**Replica alla nota della Segreteria provinciale F.P. CGIL del giorno 24.05.2017**

Osservazioni/richieste sindacali:

1. Estensione del "beneficio" agli OSS "rimodulando la quota economica, relativa ai richiami in servizio e turni aggiuntivi oggi per oggi"
2. Dare accesso alle prestazioni orarie aggiuntive da parte del personale che usufruisce della L.104

Replica ASST:

1. La norma (legge 08 gennaio 2002 n. 1 e s.i.m.) non prevede la possibilità di impiego di prestazioni orarie aggiuntive per il personale OSS; per quanto riguarda la richiesta di "rimodulazione della quota economica relativa ai richiami in servizio e turni aggiuntivi oggi per oggi", pur non comprendendo quale sia la proposta di parte sindacale, si chiede di rimandare il tema ad

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Large handwritten signature at the bottom of the page]*

eventuali successivi chiarimenti/confronti in modo da non dilazionare ulteriormente l'avvio dell'impiego delle prestazioni orarie aggiuntive.

2. L'art 2, punto c, riporta fedelmente quanto previsto dalla normativa nazionale pertanto quanto richiesto non risulta accoglibile

### Replica alla nota della Segreteria provinciale FIALS del giorno 26.05.2017

Osservazioni/richieste sindacali:

1. Richiesta di anticipo delle "valutazioni unitarie delle organizzazioni sindacali segnalate al tavolo regionale, tra cui l'importanza di ricondurre l'utilizzo delle prestazioni aggiuntive alla copertura di eventi imprevedibili che rendono vacanti turni di servizio".
2. All'art 2, punto c, è opportuno ricondurre anche gli istituti delle ferie e delle assenze per lutto
3. All'art 3, punto k, è opportuno inserire un limite numerico delle ore mensili di turnazioni aggiuntive

Replica ASST:

1. Non risulta accoglibile la proposta avanzata da parte sindacale in quanto il regolamento proposto discende da precipua norma nazionale e da indicazioni regionali non superabili da mere valutazioni sindacali sottoposte al tavolo regionale sulle quali non vi sia chiara e formale espressione della parte Pubblica; la ASST si impegna, fin d'ora, a rivedere tempestivamente il regolamento qualora dovessero intervenire dette diverse indicazioni regionali
2. L'art 2, punto c, riporta fedelmente quanto previsto dalla normativa nazionale
3. Stante che le turnazioni presentano impegni orari differenti, non è possibile definire un tetto massimo di ore mensili di turnazioni aggiuntive, tale richiesta potrebbe comportare il frazionamento del pagamento di un turno tra orario aggiuntivo (ex Sirchia) ed orario aggiuntivo straordinario. Si rimanda a quanto già indicato all'art. 3, punto k, del regolamento.

In conclusione, non intendendo l'ASST chiudere il confronto sui temi sul tema inerente l'impiego delle prestazioni orarie aggiuntive, si chiede di riproporre eventuali osservazioni al termine di un periodo di sperimentazione, che può essere fissato al termine del periodo estivo, al fine di dare avvio all'impiego delle prestazioni orarie aggiuntive a partire dai primi giorni del mese di giugno p.v. come richiesto anche da parte sindacale.

Pavia, 09.06.2017

Il Direttore SITRA  
(dr. ssa G. Patrini)

**REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE**  
(Legge 08 gennaio 2002 n. 1 e s.i.m.)

**1) CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DELLE PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE**

Ai sensi della legge 8 Gennaio 2002 n. 1 e s.i.m, l'Azienda utilizza le prestazioni orarie aggiuntive nei seguenti casi:

- in caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario attraverso il ricorso a procedure concorsuali, esperite tutte le possibilità contrattuali previste e nei limiti delle risorse finanziarie preventivamente destinate in bilancio;
- per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

Non possono essere assegnati turni di prestazioni aggiuntive per la copertura di assenze impreviste.

L'adesione alle prestazioni aggiuntive è volontaria e resa in regime *libero professionale*; tali prestazioni sono assimilabili, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi, ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL .

La Direzione Assistenziali delle Professioni Sanitarie e Sociali definisce mensilmente l'impiego delle prestazioni orarie aggiuntive sulla base delle priorità definite con la Direzione Aziendale.

**2) REQUISITI RICHIESTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE**

Sono ammessi a svolgere le prestazioni orarie aggiuntive gli Infermieri e i Tecnici Sanitari in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno, da almeno 6 mesi;
- b. essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente
- c. non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

**3) MODALITA' ORGANIZZATIVE DI ASSEGNAZIONE ED EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

a. il personale in possesso dei requisiti richiesti sottoscrive la modulistica allegata, disponibile presso la DAPSS, con il quale si impegna a prendere visione e a rispettare il presente regolamento.

b. le prestazioni aggiuntive sono assegnate mensilmente dalla DAPSS e possono essere attribuite unicamente nella fase di programmazione del turno

d. la DAPSS autorizza i turni resi quali prestazioni aggiuntive in relazione a:

- numero massimo di turni per U.O.C. in relazione alle dotazioni organiche
- valutazione preventiva della possibilità di impiego di altre risorse di personale (es. organici integrativi, compensazione con personale di altre Unità Operative)
- valutazione degli effettivi carichi di lavoro in relazione agli standard assistenziali definiti;

e. il turno viene assegnato prioritariamente al personale afferente alla struttura nella quale si verifica la necessità e che abbia preventivamente aderito alle prestazioni aggiuntive;

f. il Coordinatore propone i turni aggiuntivi nel rispetto del criterio di rotazione che tenga conto anche dei turni assegnati nel periodo precedente;

g. qualora non vi siano disponibilità all'interno dell'U.O.C. i turni possono essere attribuiti, da parte della DAPSS, ad operatori di altri settori rispettando i seguenti criteri di priorità:

- aree omogenee
- numero di turni effettuati nel mese precedente

h. Il dipendente che aderisce alle prestazioni aggiuntive deve preventivamente comunicare al Coordinatore, prima della programmazione del turno, la temporanea indisponibilità ad effettuare turni aggiuntivi per motivi personali o di varia natura, anche per una sola giornata;

i. L'adesione all'istituto delle prestazioni aggiuntive da parte del personale può essere disdetta, ma solo in netto anticipo rispetto alla programmazione dei turni di servizio (almeno 15 gg.) in modo che il coordinatore dell'U.O. possa provvedere ad una eventuale sostituzione; in caso di mancato rispetto del preavviso, il dipendente perde la possibilità di svolgere prestazioni aggiuntive per un periodo di 3 mesi; fanno eccezione i casi di forza maggiore debitamente documentati;

j. L'assenza ingiustificata comporta l'esclusione da tale istituto contrattuale per un periodo di dodici mesi;

k. Il limite mensile di turnazioni aggiuntive è fissato, di norma, in due turni per dipendente incluse anche altre forme di libera professione (es. 118)

l. L'orario di servizio del dipendente deve, in ogni caso, attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **4) RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' RESA IN TERMINI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

a. Il dipendente che aderisce alle prestazioni aggiuntive effettua la propria attività al di fuori delle n.36 ore contrattualmente dovute.

b. Le prestazioni aggiuntive saranno rilevate dall'apposita timbratura, con codice dedicato, attraverso un controllo consuntivo, mediante l'apposito modulo di registrazione dei turni in prestazioni aggiuntive compilato e sottoscritto dai Coordinatori e trasmesso alla DAPSS entro il giorno dieci del mese successivo

c. La tariffa oraria della prestazione aggiuntiva è determinata per la prestazione diurna, festiva e notturna in **euro 26 (ventisei)** con oneri sociali e fiscali a carico dell'Azienda

d. Le prestazioni orarie aggiuntive saranno remunerate esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalla norma come richiamato al punto 2 c) del presente regolamento

#### **5) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le risorse finanziarie previste ed utilizzabili sono connesse alle corrispondenti vacanze di organico e definite su base annuale. Per le disposizioni non previste dal presente regolamento, ci si riferisce a quanto disciplinato dalla Legge 8 gennaio 2002 n. 1 e s.i.m

**MODULO DI ADESIONE**

Al Coordinatore Infermieristico Presidio Ospedaliero .....

Al Coordinatore Infermieristico UOC .....

**Oggetto: richiesta di adesione alle prestazioni infermieristiche/tecniche aggiuntive (L. 08 gennaio 2002 n. 1 e s.i.m.)**

Il Sottoscritto ..... matr. n. .... dipendente dalla ASST di Pavia in qualità di ..... presso l' Ospedale ....., UOC di....., avendo preso visione del regolamento aziendale, che regola la materia in oggetto, e accettandone ogni sua parte chiede di aderire alle prestazioni orarie aggiuntive ai sensi della L. 08 gennaio 2002 n. 1 e s.i.m.

In merito a quanto sopra dichiara:


- a. di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, da almeno 6 mesi;
- b. di essere esente da limitazioni anche parziali o prescrizioni alla mansione come certificate dal medico competente;
- c. di non beneficiare, nel mese in cui è stata richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Coordinatore dell'U.O.C., entro il 10 del mese precedente, la temporanea indisponibilità ad effettuare turni aggiuntivi per motivi personali, anche per una sola giornata.

Lo scrivente si impegna a rispettare quanto previsto nel regolamento relativo all'impiego delle prestazioni orarie aggiuntive (Legge 08 gennaio 2002 n. 1 e s.i.m.)" che dichiara di aver ricevuto in copia.

Data,

Firma del dipendente



Per presa visione e accettazione dell'adesione

Il Coordinatore Infermieristico U.O.C.....

Il Coordinatore Infermieristico Presidio Ospedaliero .....

